



TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile

proc. n. 44/2016 R.G.

La G.I.,

considerato che il resistente, premesse alcune difficoltà nell'esercizio del diritto di visita secondo le modalità attualmente previste, a causa della nota emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, ha chiesto, in via d'urgenza, di essere autorizzato a prelevare il figlio [REDACTED] (nato il [REDACTED]) dall'abitazione della madre in Roma, per portarlo con sé presso la propria abitazione, e di disporre che il bambino trascorra presso di lui tutto il periodo dell'emergenza, sino al suo superamento, ovvero, in subordine, che trascorra presso di lui un periodo di due settimane, a decorrere dal provvedimento autorizzativo, al fine di recuperare la settimana persa nel mese di marzo; ha precisato che lo spostamento tra Roma e Lecce sarebbe avvenuto con la sua autovettura, in modo da non esporre il minore ad alcun rischio sanitario;

dato atto che su tale istanza è stato instaurato un contraddittorio mediante trattazione scritta e che la ricorrente, con le note autorizzate depositate il 20.4.2020, ha precisato di non avere mai inteso impedire gli incontri tra padre e figlio, di avere assicurato la continuità del loro rapporto, nei mesi di marzo e aprile, attraverso numerose videochiamate, di aver improntato il proprio comportamento alla massima protezione del figlio da rischi di contagio e che, nelle prime settimane dell'emergenza sanitaria, era stato lo stesso resistente a comunicare la volontà di rinviare l'esercizio del proprio diritto di visita alla fine del periodo di emergenza; ha concluso rimettendo al Tribunale la valutazione della soluzione migliore e ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza del resistente, fosse sempre il padre a riaccompagnare il bambino a Roma, non avendo lei stessa la disponibilità di un'auto adeguata per affrontare tale viaggio;

considerato che, con ulteriore breve nota depositata il 21.4.2020, il resistente ha articolato alcune precisazioni in ordine ai motivi che hanno giustificato il mancato esercizio del diritto di visita nel mese di marzo;

considerato che le vigenti misure di contenimento del contagio (cfr. D.P.C.M. 10.4.2020), che comprendono limitazioni agli spostamenti, devono ritenersi, in via generale, non impeditive dell'attuazione dei calendari di incontri tra i figli e i genitori con loro non stabilmente conviventi - salvo che sussistano specifiche esigenze di cautela, da valutare caso per caso, ovvero specifici divieti soggettivi agli spostamenti (ad esempio per positività al virus o per sottoposizione a quarantena di qualcuno dei soggetti interessati) -, in quanto il diritto dei figli, specie se minori, al mantenimento delle relazioni familiari deve farsi rientrare nelle "situazioni di necessità"; non

differibili, che giustificano i conseguenti spostamenti, anche tra comuni diversi (in tal senso, com'è noto, anche le indicazioni interpretative pubblicate sul sito del Governo);

considerato, con riferimento al caso in esame, che non emergono specifiche esigenze di cautela impeditive dell'attuazione del calendario di incontri tra padre e figlio, che le modalità di spostamento indicate dal ricorrente per raggiungere il luogo di attuale dimora del figlio (Roma) e portare il minore presso il suo luogo di residenza (Lecce) appaiono adeguate rispetto all'esigenza di protezione del minore da rischi di contagio durante gli spostamenti e che, d'altra parte, neppure la resistente ha indicato specifiche ragioni di contrarietà rispetto alle modalità proposte dall'istante;

ritenuto che, per l'età del bambino e per il buon rapporto del minore con il padre, quale emerge dalla documentazione in atti, non vi siano controindicazioni al prolungamento del periodo di permanenza presso il padre nel mese in corso (in considerazione delle limitazioni del mese precedente e della sospensione della frequenza scolastica), così come richiesto, con ripristino del calendario ordinario a decorrere dal mese di maggio;

considerato che, in definitiva, l'istante può essere autorizzato a recarsi a Roma per prendere il figlio minore [REDACTED], domiciliato presso la madre, e condurlo nella sua residenza in Lecce, dove potrà tenerlo con sé per due settimane, al termine delle quali lo riaccompagnerà presso la madre, con le seguenti prescrizioni: comunicherà con 48 ore di anticipo alla madre il giorno e l'orario in cui si recherà presso di lei per prendere con sé il figlio [REDACTED]; effettuerà i viaggi tra Roma e Lecce con autovettura privata, avendo cura di evitare contatti del minore con soggetti terzi durante il viaggio; durante la permanenza presso il padre la madre potrà telefonare o videochiamare il figlio almeno a giorni alterni, al numero telefonico che sarà indicato dal padre, in una fascia oraria che i genitori concorderanno preventivamente;

considerato che le operazioni peritali sono tuttora in corso – benché soggette alle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria –, sicché appare opportuno comunicare il presente provvedimento anche alla C.T.U. incaricata all'udienza dell'11.12.2019;

P.T.M.

- 1) autorizza [REDACTED] a recarsi a Roma per prendere il figlio minore [REDACTED], prevalentemente domiciliato presso la madre, e condurlo nella sua residenza in Lecce, dove potrà tenerlo con sé per due settimane, al termine delle quali lo riaccompagnerà presso la madre, disponendo che siano osservate le prescrizioni indicate in motivazione;
- 4) conferma l'udienza già fissata del **8.7.2020, ore 11,30**, disponendo la comunicazione del presente provvedimento alle parti e alla C.T.U. dott.ssa [REDACTED] Lecce, il 22.4.2020.

La giudice

dott.ssa Cinzia Mondatore